

Interrogazione a risposta in commissione

Al Ministero degli Affari Esteri

Premesso che:

- Laura Ligas, cittadina italiana e Giscard Isifongi Isekolemo, cittadino congolese, entrambi residenti a Kinshasa nel 2005 hanno contratto matrimonio;
- Il matrimonio è regolarmente trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile;
- I coniugi nel 2009 hanno adottato Lesline Isekolemo, nipote di primo grado di Gisacard Isifongi: sentenza del Tribunale di Conciliazione della Gombe/Kinshasa del 22 aprile 2009 e successivo atto di adozione del comune della Gombe/Kinshasa;
- Ai sensi dell'art.38 della legge 218/95, in caso di adottanti con differente cittadinanza, l'adozione è regolata dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti;
- Al momento del procedimento e della sentenza gli adottanti erano entrambi residenti in Congo, il diritto applicabile all'adozione della bambina è quindi il diritto congolese;
- Gli effetti dell'adozione in Congo sono stabiliti dagli articoli 650 e 677 del "*Code de la Famille congolaise*" (Codice della Famiglia congolese). In particolare l'art. 650 stabilisce che: "*L'adoption crée, par l'effet de la loi, un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté*" (l'adozione crea per legge un legame di filiazione distinto da quello di origine); l'art. 677 stabilisce che: "*L'adopté est considéré à tous égards comme étant l'enfant de l'adoptant. Il entre dans la famille de l'adoptant*" (l'adottato è considerato a tutti gli effetti come il figlio dell'adottante. Egli entra nella famiglia dell'adottante).

- Lesline Isekolemo deve quindi essere considerata a tutti gli effetti come figlia legittima di Giscard Isefongi isekolemo e di Laura Ligas;
- La sentenza di adozione congolese non è stata riconosciuta in Italia, ma essendo i coniugi cittadini congolese, l'adozione è efficace;
- In qualità di "familiare di cittadino dell'Unione Europea", Lesline - ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 30/2007 - ha il diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno in Italia;
- Per esercitare tale diritto di ingresso, essendo cittadina extracomunitaria, Lesline ha bisogno del visto di ingresso;
- Avendo intenzione di viaggiare in Italia, nel maggio-giugno 2009 i coniugi hanno fatto richiesta all'Ambasciata italiana a Kinshasa di visto per familiare a favore della minore;
- Il Consolato italiano non ha riconosciuto la validità della sentenza di adozione e non ha quindi concesso alla bambina il visto;
- Ad oggi alla bambina non è stato ancora concesso il visto;
- È stata avviata la pratica per il riconoscimento da parte del Tribunale dei Minori di Cagliari;
- La stampa in questi giorni ha riferito di altri casi simili a quello descritto sopra;

Per sapere se il Ministro interrogato è al corrente dei fatti esposti in premessa e se intenda intervenire, per quanto di sua competenza, tempestivamente per sanare tali situazioni e tutelare l'interesse del minore.

On.Caterina Pes